

TRIBUNALE MILANO

26 MAGGIO 1994

PRESIDENTE: RODA BOGETTI**ESTENSORE:** ROSA**PARTI:** SOC. EDITRICE

L'UNITÀ S.P.A.

(Avv. G. Maris, Roppo)

OCCHETTO, D'ALEMA

(Avv. E. Maris, Giampaolo)

ARNOLDO MONDADORI EDITORE

S.P.A.

(Avv. Dotti, Rimini)

MONTI

Diffamazione • Col mezzo della stampa • Satira politica • Illiceità • Condizioni • Fattispecie: uso della satira quale veicolo informativo

Non può considerarsi lecito esercizio del diritto di satira la raffigurazione caricaturale di contenuto offensivo, anche se ironica, che esplicitamente si colleghi, attraverso i titoli, ad articoli giornalistici, anche se

il contenuto di questi ultimi non sia di per sé diffamatorio. In tal caso, infatti, la vignetta non è pura e semplice espressione satirica ma vero e proprio veicolo di informazione giornalistica e — come tale — assoggettata ai limiti propri del diritto di cronaca.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1992 la S.p.A. Società Editrice L'Unità conveniva in giudizio Monti Andrea e la S.p.A. Arnoldo Mondadori innanzi al Tribunale di Milano.

L'attrice, premesso di esser titolare della testata giornalistica «L'Unità»; che sul settimanale «Panorama» — ed in particolare sulla copertina del numero del 10 novembre 1991 — era stata pubblicata una vignetta del disegnatore Forattini raffigurante gli onorevoli Occhetto e D'Alema (noti dirigenti del Partito Democratico della Sinistra) — in atteggiamento ed abbigliamento da prostitute — che tenevano in mano, rispettivamente, una copia dei quotidiani «Paese Sera» e «L'Unità» mentre ricevevano dal presidente del Soviet Supremo dell'URSS — Gorbaciov, seduto nel sedile posteriore di un'automobile di rappresentanza — un mazzetto di banconote; che sulla copertina comparivano, altresì, le scritte «Inchiesta» — «Ecco come i finanziamenti da Est e da Ovest hanno condizionato quarant'anni di politica italiana» — «Io rublo, e tu?», in varie posizioni e formati, ma nelle pagine interne l'«inchiesta» si riduceva ad un'intervista del giornalista Ottolenghi ad Alexej Surkov —; che la tesi giornalistica adombrata dalla vignetta era quella dell'erogazione di finanziamenti al quotidiano «L'Unità», ad opera del PCUS, anche in tempi recenti, nei quali la testata era stata diretta dal D'Alema; che tale interpretazione della vignetta trovava del resto esplicito conforto in una intervista resa dal disegnatore a «La Repubblica» e pubblicata il 5 novembre 1991; che il messaggio contenuto nella raffigurazione violava i canoni della verità e della continenza, che presiedevano al legittimo esercizio del diritto di cronaca e della libertà di espressione; che la connessione tra la vignetta e gli indicati titoli di copertina rendeva ancora più evidente e palese la diffamatoria tesi giornalistica suddescritta, poi tradita dall'effettivo contenuto degli articoli interni; che grave era stata la lesione dell'onore, della reputazione, dell'identità civile e politica della società attrice-proprietaria della testata giornalistica raffigurata («L'Unità»); che la particolare utilizzazione e collocazione della vignetta era, evidentemente, da addebitare al direttore responsabile della rivista — Monti Andrea — ed all'editore; concludeva in sostanziale conformità a quanto sopra riportato (le conclusioni definitive riprendendo largamente quella di citazione, fatta salva la

precisazione che si articolerà nella parte motiva con riguardo alla domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali).

Costituitisi in giudizio, i convenuti sottolineavano i contenuti eminentemente satirici della vignetta « incriminata » che, se non valevano a collocare l'autore in una zona di immunità, rendevano comunque inapplicabili quei canoni (o, comunque, le modalità di operatività di quei canoni) elaborati per la valutazione di liceità dell'esercizio del diritto di cronaca.

Escluso che la vignetta contenesse un messaggio giornalistico e contestato l'intento diffamatorio del direttore della rivista, che aveva voluto in realtà — collocando la vignetta in copertina — rendere manifesto al pubblico l'inizio della collaborazione con « Panorama » del prestigioso disegnatore satirico Forattini, la componente concludeva per il rigetto della domanda. *La causa era rubricata al n. 2542/92 R.G.*

Con atto di citazione notificato il 3 febbraio 1992 Occhetto Achille e D'Alema Massimo convenivano in giudizio la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore e Monti Andrea innanzi al Tribunale di Milano.

Gli attori, facendo riferimento alla pubblicazione già oggetto della causa intentata dalla società Editrice L'Unità — in cui gli stessi erano raffigurati mentre ritiravano denaro dal dirigente sovietico Gorbaciov — rilevavano che l'abbinamento della vignetta con i titoli scritti sulla copertina di « Panorama » mutava « la natura dall'espressione satirica in momento informativo », concernente la pretesa percezione di finanziamenti di origine sovietica, notizia che non trovava peraltro riscontro nel tenore e nel contenuto dei servizi interni. Da qui l'esistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa approvata a danno degli esponenti, che erano stati lesi nel proprio onore e nella identità politica e sociale, e la richiesta di condanna dei convenuti — responsabili della scelta editoriale suindicata — al risarcimento dei danni patrimoniali e morali.

Costituitisi in giudizio, i convenuti ribadivano sostanzialmente i concetti già espressi in sede di costituzione nell'altra causa, rilevando che la natura della vignetta era semplicemente satirica e che il diritto di caricatura e satira godeva di un regime giuridico di autonomia, differenziato da quello concernente il diritto di cronaca. Concludevano i componenti per il rigetto della domanda attorea, dopo aver riproposto la tesi per la quale la pubblicazione in prima pagina del disegno era stata determinata dall'esigenza di rendere noto ai lettori l'inizio della collaborazione di Forattini con il settimanale.

La causa veniva rubricata al n. 2588/92 R.G.

Nel corso dell'istruttoria delle due cause veniva prodotta documentazione e depositate memorie. All'udienza del 22 marzo 1993 il giudice istruttore procedeva alla riunione dei processi. All'udienza collegiale del 12 maggio 1994 le cause riunite erano assegnate in decisione; sulle conclusioni quali in epigrafe precisate.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Come emerge dalle difese conclusionali di parte attrice, le impostazioni accusatorie della Società Editoriale L'Unità — da una parte — e dagli onorevoli Occhetto/D'Alema — dall'altra parte — sono andate largamente omogeneizzandosi in corso di causa, a fronte di una diffamazione non irrilevante percepibile alla lettura dei rispettivi atti di citazione, desumibile già dalla narrativa che precede. I temi da ultimo trattati dalle due difese sono, dunque, quello dei limiti del c.d. diritto di satira (qui, figurativa ed attuata con la stampa) e quello della rilevanza della connessione tra la vignetta « incriminata » e la presentazione giorna-

listica della stessa. La prima questione costituiva oggetto, soprattutto, della citazione de L'Unità, la seconda questione appariva — invece — come nucleo dell'atto introduttivo del giudizio intentato dai due dirigenti del PDS.

La difesa convenuta (sostanzialmente unitaria nei due processi e fisicamente unificata quanto ai due resistenti) ha mantenuto nel corso delle cause riunite un atteggiamento costante, inteso ad evidenziare la peculiarità del diritto di satira rispetto al diritto di cronaca e — quindi — dei limiti all'esercizio del primo rispetto a quelli giurisprudenzialmente elaborati per la cronaca giornalistica; sotto il secondo aspetto, quella difesa ha reiteratamente negato l'esistenza di un reale messaggio giornalistico della vignetta e — comunque — dell'insieme della copertina di « Panorama » del 10 novembre 1991. Come si vedrà, le argomentazioni a questo (secondo) riguardo articolato da Monti - Mondadori Editore sono assai poco convincenti e tutt'altro che analitiche, riducendosi, in buona sostanza, ad una valorizzazione della vignetta rispetto ai titoli (pure) presenti sulla copertina, così da ridurre la dialettica della causa alla precedente problematica, concernente i limiti della giuridica liceità della satira (figurativa). Tema, quest'ultimo, certamente più adeguato alle esigenze difensive dei convenuti, non avendo ancora trovato in dottrina e giurisprudenza quella elaborazione e sistemazione teorica all'inverso caratterizzanti la questione dei limiti del diritto di cronaca giornalistica.

Così, la difesa convenuta pone in luce la tesi di certa giurisprudenza di merito (soprattutto civilistica), inteso a ridurre i presupposti di liceità del c.d. diritto di satira alla notorietà della persona oggetto della satira ed al collegamento tra questa (cioè il concreto contenuto espressivo) e la dimensione pubblica del personaggio descritto, requisiti (di liceità) cui autorevole dottrina penalistica aggiunge — opportunamente — per lo meno quelli dell'effetto obiettivamente comico della (pretesa) satira e dall'esistenza di un reale *animus iocandi*; presupposto — quest'ultimo — che pone intuitibili problematiche di teoria generale (sulla oggettività o meno degli elementi costitutivi dalle discriminanti a causa di giustificazione del reato), cui non è il caso qui di fare neppure cenno (per i motivi che appresso si vedranno). La giurisprudenza penale di legittimità non sembra, comunque, allineata su tali posizioni e — più o meno esplicitamente — richiama la sicura operatività di un principio di continenza (nell'espressione satirica) sostanzialmente mutuato, in via diretta ed indiretta, dall'elaborazione propria del diritto di cronaca (confr. Cass. 18 gennaio 1991, Scipioni, in *Riv. pen.*, 1991, 480; Cass. 20 gennaio 1992, Carrubba, in *Giur. it.*, 1992, II, 704 segg.; trattasi — come detto — di decisioni della Cassazione Penale).

La citata Cass. 20 gennaio 1992, in particolare, nella sua sintetica motivazione ribadisce l'esistenza del limite di continenza per il diritto di critica e di cronaca anche « quando si adoperino le vignette e le caricature e si vuole fare della satira e dell'ironia ». Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto la « gratuita denigrazione » della parte lesa ad opera dell'imputato, in quanto al primo era stata addebitata una « appartenenza mafiosa e comunque altamente delinquenziale ». Ecco, allora, il contenuto diffamatorio della satira, « non accettabile, né innocua, né sorridente e tanto meno innocente, ma insidiosa, denigratoria e lesiva della reputazione della parte offesa ». Appare abbastanza evidente l'affinità delle ipotesi oggetto del presente giudizio con la fattispecie all'esame della Cassazione. Appare, nondimeno altrettanto palese la sovrapposizione operata

nella decisione *de qua* tra i piani della continenza e della verità della notizia, del resto discendente dal fatto che la Suprema Corte ha ritenuto che nella specie la vignetta e la caricatura fosse stata strumento di critica o cronaca (a mezzo stampa).

In effetti, il Collegio ritiene di potersi esimere dall'approfondimento della problematica concernente i limiti di liceità dell'esercizio dal diritto di satira (ed il rapporto di quei limiti con l'elaborazione giurisprudenziale concernente la cronaca e la critica giornalistica) in quanto, nel caso che qui occupa, tale elaborazione viene direttamente in applicazione, atteso il messaggio informativo contenuto nella vignetta di Forattini e, soprattutto, la collocazione (presentazione) giornalistica della caricatura ad opera della direzione della rivista « Panorama ».

In ordine al primo aspetto — nonostante gli sforzi argomentativi della difesa convenuta — non sembrano possano sussistere dubbi.

A seguito di voci provenienti da esponenti politico-istituzionali dell'impero sovietico già allora in via di disfacimento (Alexej Surkov, presidente della commissione parlamentare sul fallito colpo di stato e autoqualificatosi nelle interviste ai giornali italiani « magistrato » e « membro del PCUS per venticinque anni »: confr. l'intervista di Ottolenghi a pag. 46 del numero di « Panorama » incriminato, nonché gli altri estratti giornalistici in atti riferibili allo stesso periodo (temporale) il disegnatore Forattini riteneva di elaborare una sua fase informativa — certamente corrente in alcuni ambienti politico/giornalistici — in ordine alla *attualità* del fenomeno dei finanziamenti sovietici al Partito Democratico della sinistra guidato dagli onorevoli Occhetto e D'Alema, essendo pacifico e storicamente acquisito il fatto dell'esistenza di tali sovvenzioni in favore del Partito Comunista Italiano, almeno sino a tutti gli anni '70. Sul punto va richiamato il decreto di archiviazione dal G.I.P. di Roma del 27 luglio 1992, cui le difese attoree si richiamano senz'altro per l'accertamento dei fatti storici (il giudice rilevava che i comportamenti '71-'81 non erano perseguibili perché anteriori alla legge incriminatrice 659/81, che aveva estesa la fattispecie di finanziamento illecito ai contributi di provenienza estera).

L'intenzione « di comunicazione informativa » del vignettista — peraltro esplicita all'esame della raffigurazione in questione — è fatta palese dall'autore in un'intervista al quotidiano « La Repubblica » del 5 novembre '91, prodotta dagli attori: « Ora sta venendo fuori che quei finanziamenti (dall'URSS al PCI: n.d. est.) si sarebbero spinti addirittura fino al '91, cioè i rubli sarebbero finiti anche al PDS di Occhetto. Ecco il senso della mia vignetta ».

Poco resta all'interprete da aggiungere in ordine alla natura della vignetta, che non è, evidentemente, pura e semplice espressione satirica, cioè giocosa e dissacrante « umanizzazione » dei potenti (per ripetere stilemi cari alla giurisprudenza richiamata dalla difesa convenuta), ma vero e proprio veicolo di informazione giornalistica e — come tale — assoggettata ai limiti propri del diritto di cronaca. Il « messaggio » è stato, poi, amplificato — come esattamente sottolineato dalle difese attrici — dalla collocazione in copertina e dal collegamento tra la vignetta ed i titoli principali di copertina, posti in calce alla raffigurazione, davvero inequivoci: « Inchiesta — Ecco come i finanziamenti da est e da ovest hanno condizionato i quarant'anni di politica italiana — Io rublo. E Tu? ».

Nell'ambito di un'inchiesta giornalistica — evidentemente rinvenibile nelle pagine interne della rivista — si evocava un argomento non meramente storico ma di attualità, vale a dire le sovvenzioni dell'URSS (raffi-

gurata in persona di Gorbaciov) al Partito Democratico della Sinistra di Occhetto e D'Alema ed ai quotidiani facenti capo, più o meno direttamente, a quella formazione politica (« L'Unità » e « Paese Sera »). Il particolare atteggiamento dei due uomini politici (raffigurati come prostitute) non è di per sé oggetto di trattazione specifico ad opera degli attori, che lamentano — invece — la lesione alla propria identità politica (asseritamente) coerente nella separazione della nuova esperienza politica da quella propria del disciolto Partito Comunista Italiano.

Non è, evidentemente, questa la sede per approfondire tale tematica, che — per la verità — non è neppure toccata dalla difesa resistente, la quale si limita a richiamare alcuni passi del citato provvedimento del GIP di Roma che non sarebbero pienamente coerenti alle tesi attoree. In realtà, quel decreto è chiarissimo nel riferire a quote minoritarie del PCI — dopo il 1981 — i finanziamenti di provenienza sovietica, sovvenzioni che avevano proprio lo scopo di sostenere gli esponenti del PCI più vicini agli interessi ed alla politica dell'URSS (o del PCUS, che era la stessa cosa) a fronte della maggioranza del partito e della sua linea politica, sempre più divaricata dalle aspettative del gruppo dirigente sovietico. In ogni caso, la vignetta e la copertina « incriminate » sono del 1991 e riguardano due dirigenti del Partito Democratico della Sinistra, del quale non è neppure traccia nel provvedimento giudiziale descritto.

La giustificazione della difesa convenuta in relazione alla collocazione tipografica della vignetta (in copertina) è irrilevante più che poco credibile: il fatto che la direzione della rivista sia stata ispirata dall'esigenza di pubblicizzare l'inizio della collaborazione del disegnatore Forattini non può scriminare in nessun modo il direttore (e la società editrice), venendo in rilievo il contenuto diffamatorio dalla copertina dal punto di vista oggettivo e la prescrizione dell'offensività della stessa, certamente non revocabile in dubbio nella specie.

L'abbinamento — in copertina — tra la vignetta ed i titoli surriportati, come anticipato, amplificava l'informazione giornalistica in modo tale da renderla prevalente sugli aspetti estetico-caricaturali della vignetta; informazione, vale ripetere, concernente l'attualità (o la relativa attualità) dei finanziamenti sovietici al PDS, oltretutto chiaramente indicato come continuatore del disciolto Partito Comunista Italiano. Ed invero, la presenza di Berlinguer (noto dirigente del PCI degli anni '70-'80) al volante della vettura di Gorbaciov non era destinata tanto a « storicizzare » la vignetta quanto a sottolineare la continuità della sudditanza politica ed economica del PCI (ora PDS) ai dirigenti sovietici, come è — del resto — chiarito nella citata intervista del disegnatore. L'informazione giornalistica in questione non ha il conforto del requisito della verità (neppure putativa) della notizia ed il tenore dei servizi giornalistici concretamente rinvenibili all'interno della rivista — che, sul punto, si riducono alla più volte richiamata intervista di Ottolenghi ad Alexej Surkov — non vale certamente ad alleviare la posizione degli odierni convenuti. In realtà, proprio il contrasto tra il contenuto — scritto e figurativo — dalla copertina ed il modesto portato informativo dell'articolo interno (semplicemente allusivo e quanto mai generico sui finanziamenti più recenti a partiti politici esteri) appalesa l'intento diffamatorio della direzione della rivista, avuto riguardo al « decalogo » tradizionalmente fatto proprio dalla giurisprudenza in materia, che trova radice nella nota Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259.

In tale quadro, particolarmente evidente è la lesione dei requisiti di verità e continenza, atteso l'accostamento suggestivo tra la citata vignetta

(ed i personaggi ivi raffigurati) ed il flusso di finanziamenti che — secondo i titoli di copertina — avrebbero caratterizzato la politica italiana dal dopo-guerra nei rapporti con le grandi Potenze. Quanto alla verità, si è sopra ampiamente detto a proposito degli accertamenti giudiziari romani e — del resto — il tema neanche è trattato dalla difesa convenuta, la quale incentra i propri argomenti sull'inapplicabilità alla fattispecie dei limiti propri del diritto di cronaca.

La difesa Monti-Mondadori non dà rilievo autonomo alla posizione della Società Editrice L'Unità, che — certamente — è diversa da quella di Occhetto-D'Alema.

Invero, solo il lettore attento percepiva immediatamente il messaggio denigratorio della copertina di « Panorama » in riferimento alle due testate giornalistiche colà raffigurate (« l'Unità » tenuta in mano da D'Alema e « Paese Sera », tenuta da Occhetto), che — qui prima facie — sembrano semplicemente identificare l'appartenenza politica dei due soggetti protagonisti.

Un'analisi più approfondita permetteva però di scorgere in D'Alema il direttore del quotidiano « l'Unità » per il periodo luglio '88-luglio '89 (confr. citazione Società Editrice L'Unità) e, soprattutto, la logica connessione tra il finanziamento sovietico (drasticamente rappresentato nella vignetta da una mazzetta di banconote) ed i quotidiani tenuti in mano dai due uomini politici, la cui presenza (cioè quella dei giornali) non sarebbe altrimenti giustificabile nell'ambito della caricatura.

Sotto altro profilo, sebbene sia ormai ricevuto in giurisprudenza il principio della lesività morale del reato (in particolare, della diffamazione) anche per le persone giuridiche, non può sottacersi la diversa intensità della lesione morale nella persona fisica, soprattutto nei casi — come quello di specie — in cui viene messa in gioco la credibilità sociale e politica del soggetto (e, per la verità, anche giuridico-etica, i finanziamenti esteri non ufficiali costituendo reato nel nostro ordinamento e, comunque, fatto eticamente giudicato riprovevole).

Quanto precede spiega le differenti misure del risarcimento per danni morali e per riparazione pecuniaria riconosciuti ai due gruppi di attori (confr. appresso).

In punto di « an debeatur » il discorso può avviarsi alla conclusione, con l'affermazione e l'accertamento (incidentale) del reato di diffamazione a mezzo stampa del convenuto Monti Andrea — in via diretta ovvero in base all'art. 57 cod. pen. (l'alternativa evidentemente non rileva ai fini che qui occupano) — e della responsabilità civile solidale dell'editore S.p.A. Arnoldo Mondadori ai sensi dell'art. 11 legge 47/1948.

Astrattamente si pone il problema della liquidazione del danno patrimoniale, del danno morale e della riparazione pecuniaria, voci tutte richieste dagli attori.

La Società Editrice L'Unità in sede di conclusioni ha richiesto la semplice condanna generica in ordine al risarcimento dei danni patrimoniali, ma la difesa convenuta non ha sul punto accettato il contraddittorio (ved. verbale dell'udienza 14 giugno 1993). In verità, nelle conclusioni di citazione la istanza era stata proposta alternativamente a quella di condanna pacifica, di tal che il Collegio non può che rilevare la inammissibilità della *mutatio libelli* e la fondatezza della contestazione dei convenuti, in quanto è evidente che l'istanza di separazione del giudizio sul *quantum* deve intendersi come sopravvenuta e, quindi, assoggettata alla preclusione del dissenso dell'altra parte (ved. Cass. 13 febbraio 1992 n. 1807, tra le ultime).

Chiamato — dunque — a decidere sul *quantum* dei danni patrimoniali per tutti gli attori, il Collegio rileva la mancata dimostrazione degli stessi; del resto, gli istanti neppure articolano prove al riguardo.

Quanto ai danni morali da reato (art. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ.), il Tribunale, richiamate le premesse sopra articolate in punto di offensività della copertina « incriminata » per ciascuno degli attori, liquida il risarcimento in L. 20.000.000 — per ciascuno — in favore degli onorevoli Occhetto e D'Alema, avuto riguardo alla primaria posizione politica dagli stessi rivestita in via assoluta e, in particolare, nell'ambito del Partito Democratico della Sinistra (già all'epoca dei fatti di causa).

Naturalmente la suddetta liquidazione — che è parametrata al valore attuale della moneta — tiene congruamente conto della importante diffusione della rivista « Panorama » e della circostanza della amplificazione dell'effetto lesivo per la collocazione particolare (in copertina) della raffigurazione e degli scritti « incriminati », come tali percepibili anche da soggetti diversi dai lettori ed acquirenti del settimanale.

I medesimi parametri (gravità dell'offesa — diffusione dello stampato) sono alla base della riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge stampa, sanzione civile pacificamente applicabile anche dal giudice civile che accerti incidentalmente il reato di diffamazione (a mezzo stampa). La riparazione può liquidarsi in L. 5.000.000 a favore della Società Editrice L'Unità ed in L. 20.000.000 per ciascuno degli altri attori.

Naturalmente i convenuti Monti-Mondadori S.p.A. saranno tenuti al versamento della somma suindicata in solido tra loro (art. 11 legge stampa cit.); gli interessi decorreranno dal fatto (10 novembre '91). Il Collegio — mentre rileva che non è stata proposta istanza di pubblicazione della sentenza — ritiene, infine, di non poter accogliere quella di concessione della provvisoria esecutività, non ricorrendo i presupposti dell'art. 282 cod. proc. civ. (vecchio testo, applicabile *ratione temporis*).

Le spese di lite segnano la soccombenza e si liquidano in complessive L. 4.380.000, di cui L. 620.000 per spese vive, L. 1.060.000 per diritti ed onorari di procuratore e L. 2.700.000 per onorari di avvocato (oltre C.P.A. 2%; non è liquidabile l'IVA trattandosi di soggetto passivo d'imposta) a favore della Società Editrice L'Unità, ed in complessive L. 7.360.000, di cui L. 620.000 per spese vive, L. 840.000 per diritti (come da nota) e L. 5.900.000 per onorari di avvocato — oltre contributo Cassa 2% ed IVA di legge — a favore degli attori della causa 2588/92, Occhetto e D'Alema.

P.Q.M. — Respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione e pronunciando sulle domande proposte dalla S.p.A. Società Editrice L'Unità nonché da Occhetto Achille e D'Alema Massimo — nelle cause riunite 2544 e 2588/92 R.G. — nei confronti di Monti Andrea e della S.p.A. Arnaldo Mondadori Editore con citazioni notificate il 3 febbraio 1992, le accoglie per quanto di ragione e — per l'effetto — condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare alla società attrice la somma di L. 25.000.000 (venticinquemilioni) — di cui L. 20.000.000 a titolo di danno morale da reato — nonché agli attori Occhetto e D'Alema la somma di L. 120.000.000 (centoventimilioni) per ciascuno — di cui L. 100.000.000 a titolo di danno morale da reato — oltre agli interessi legali del 10 novembre 1991 al saldo effettivo.

Condanna i convenuti — in solido tra loro — a rifondere agli attori le spese di giudizio, sopra liquidate in complessive L. 4.380.000, oltre con-

tributo Cassa 2%, quanto alla Società Editrice L'Unità, nonché in complessive L. 7.360.000, oltre contributo Cassa 2% ed IVA di legge, quanto ad Occhetto-D'Alema, oltre quello della presente e le successive occorrende.

**DIRITTO DI SORRIDERE E
FINALITÀ INFORMATIVA
DELLA VIGNETTA SATIRICA**

La sentenza che si annota ripropone il problema del contemperamento tra due diritti di rango costituzionale: il diritto all'onore (artt. 2 e 3 Cost.) ed il diritto di satira che trova il fondamento di legittimità negli artt. 9, 21 e 33 della Carta costituzionale.

In particolare, la decisione in commento, pur riconoscendo, in astratto, la liceità della satira e la funzione di controllo della stessa, afferma la valenza lesiva della vignetta satirica « incriminata » ritenendo che l'autore della medesima (Forattini) non si era limitato a fornire una rappresentazione ridicola della realtà, al fine di suscitare l'ilarità dei lettori di « Panorama », ma era andato *oltre*, nel senso che, attraverso l'accostamento tra la vignetta ed i titoli di copertina, allusivi ai presunti finanziamenti sovietici al PDS, aveva colorato la sua vignetta di un contenuto informativo. Da ciò scaturisce, come logico corollario — secondo la decisione in oggetto — l'applicabilità dei noti limiti del diritto di cronaca ed *in primis*, nel caso di specie, la verità almeno putativa dei fatti e la correttezza espositiva (c.d. continenza)¹.

Codesta conclusione, pur presentando aspetti che — come si vedrà più avanti — risultano meritevoli di essere condivisi, suscita non poche perplessità, poiché, attraverso il riconoscimento di una funzione informativa della satira, rischia, se non correttamente interpretata, di costituire un precedente per un *revirement* della giurisprudenza, la quale, nel corso degli ultimi anni, ha contestato la possibilità di ricondurre la satira nell'alveo della cronaca, essendo la prima rivolta essenzialmente, come ogni attività artistica e/o di spettacolo, ad inventare, o forse è più esatto dire, rielaborare i « dati » reali in funzione, appunto, non riproduttiva degli stessi ma essenzialmente creativa al fine di suscitare nel pubblico il *divertimento*, inteso proprio nel suo significato etimologico di *astrazione* momentanea dalla realtà². Il comico, il vignettista o, in genere, l'uomo di spettacolo, in altri termini, non hanno, e non devono avere, di mira la rappresentazione fedele della realtà per consentire al pubblico la elaborazione di giudizi « corretti » (compito quest'ultimo proprio del giornalista)

¹ L'orientamento giurisprudenziale risulta, oramai, consolidato nella individuazione delle condizioni alle quali è subordinata la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca, v. *ex pluribus* Cass., 23 gennaio 1984, Franchini, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1539; Cass., 30 giugno 1984, in questa *Rivista*, 1985, p. 168 con nota di CORRIAS LUCENTE; Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, *ibidem*, 1985, p. 143 con note di FOIS, GIACOBBE e

MOROZZO DELLA ROCCA; Trib. Roma, 17 aprile 1987, *ibidem*, 1987, p. 989; Trib. Roma, 2 novembre 1989, Fazzolari, in *Foro it.*, 1990, II, p. 258; Trib. Roma, 5 novembre 1991, in questa *Rivista*, 1992, p. 478.

² Trib. Roma, 5 giugno 1991, Berlusconi c/ l'Espresso ed altri, in questa *Rivista*, 1992, 65; Pret. Roma, 4 marzo 1989, Tognazzi c/ Nicolazzi, *ibidem*, 1989, 518.

bensì la « manipolazione » della stessa non per realizzare uno sterile dileggio ma proprio al fine di consentire, sia da parte del pubblico che delle « vittime », la possibilità di *sorridere e riflettere* sugli avvenimenti e sui personaggi che caratterizzano la vita sociale e politica. La funzione della satira, dunque, non si esaurisce in una manifestazione di dissenso volto a colpire e *basta*. Attraverso il riso, infatti, è possibile, come è stato giustamente osservato, « spezzare le aureole, dissolvere i carismi, obnubilare gli eroi »³. La *pars construens* della satira consiste nell'opera di smitizzazione dei potenti e di sdrammatizzazione degli avvenimenti politici, alla quale è legata la speranza di ogni democrazia⁴.

Ora, proprio dalla assenza, nella satira, di una *diretta ed immediata* finalità informativa risulta agevole dedurre la inapplicabilità del limite proprio della cronaca: la verità dei fatti. Ed, infatti, stante la natura e la funzione della satira, la stessa *deve* necessariamente sfociare nell'inverosimile e nell'iperbolico, poiché soltanto in tal modo riesce a realizzare il suo precipuo intento dissacratore e smitizzante⁵.

La sopradescritta funzione della satira consente di affermare con certezza la inapplicabilità di un altro limite della attività informativa: la correttezza espressiva (c.d. continenza). La satira, in sostanza, in quanto rivolta ad irridere i fatti ed i personaggi deve necessariamente ferire, graffiare; essere cioè aggressiva, provocatoria ed anche caustica senza lasciare spazio alla banalità. Essa, « proprio perché partecipa in modo rilevante del momento artistico dell'espressione umana, non può obbedire ad alcun canone di razionalità espressiva, né essere commisurata a parametri astratti di adeguatezza »⁶; peraltro, l'attitudine offensiva e denigratoria è *annullata* dalla *vis comica* che facilmente viene percepita dal pubblico.

Il riconoscimento della inapplicabilità alla satira dei presupposti di legittimità propri della cronaca non significa, tuttavia, assoluta assenza di limiti per la satira stessa.

La giurisprudenza, infatti, sembra ormai consolidata nel ritenere che la satira, interferendo con diritti costituzionalmente garantiti quali l'onore, l'identità personale nonché con il valore del buon costume — che la Costituzione considera come limite per le manifestazioni di pensiero *tout court* (v. art. 21 comma 6 Cost.) — non può ritenersi *legibus soluta*.

In particolare, la giurisprudenza ritiene che la satira incontra sia un limite *esterno* che *interno*.

Il primo consiste in un criterio afferente alla *forma* della espressione. È stato recentemente affermato che il diritto di satira non equivale a diritto di libero insulto⁷; la manifestazione di pensiero posta in essere, pertanto, non è riconducibile nella scriminante dell'esterizio del diritto (art. 51 cod. pen.) qualora degeneri in vigore e sfacciato dileggio oppure in invettiva violenta rivolta a colpire la reputazione altrui al di fuori di precise esigenze di spettacolo⁸.

³ CELLI, *La scienza del comico*, Bologna, 1982, p. 7.

⁴ CORASANITI, *Libertà di sorriso*, in questa *Rivista*, 1990, 544.

⁵ CORASANITI, *op. cit.*, 541.

⁶ Pret. Roma, 16 febbraio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 520.

⁷ Trib. Roma, 26 giugno 1993, PSDI c/ RAI ed al. in questa *Rivista*, 1993, 985.

⁸ Pret. Roma, 16 febbraio 1989, cit.; Cass., 18 gennaio 1991, Scipioni, in questa *Rivista*, 1991, 951; Cass., 20 gennaio 1992, Carrubba, in *Giur. it.*, 1992, II, 704.

Per quanto concerne il limite c.d. *interno* è necessario osservare che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti⁹ ritengono che il criterio discrezionale tra la satira lecita e quella lesiva dell'altrui reputazione consista nella notorietà del personaggio. La satira lecita è, dunque, quella che colpisce personaggi noti, poiché la notorietà consente di far « scattare » il c.d. *circuito di intesa* tra chi pronuncia la battuta satirica e i destinatari del messaggio umoristico. La *ratio* del criterio si ricollega alla circostanza secondo la quale gli uomini politici ed in genere tutte le c.d. *public figures*, devono « rassegnarsi » a subire, quale contropartita della popolarità acquisita, un « interessamento » alle loro vicende che può avere ad oggetto anche gli avvenimenti della vita non propriamente pubblica: da ciò consegue una maggiore ampiezza dei limiti dell'esercizio del diritto di critica e di satira nei confronti degli uomini politici, nel senso che anche gli aspetti c.d. privati sono suscettibili di essere conosciuti e criticati in chiave umoristica¹⁰. È possibile osservare, al riguardo, che non sempre risulta facile identificare i criteri in base ai quali definire noto o meno un certo personaggio; in alcune circostanze, poi, è la satira stessa che contribuisce a creare, intorno al personaggio rappresentato, un'atmosfera di simpatia e di confidenza che concorre all'acquisizione della notorietà¹¹.

Dopo aver esaminato, sia pure nelle linee essenziali, la ricostruzione giurisprudenziale del diritto di satira e tornando all'esame della sentenza in epigrafe, è necessario osservare che i giudici di Milano hanno riconosciuto la illegittimità della vignetta, non perché quest'ultima fosse in contrasto con uno dei limiti appena menzionati, ma in quanto, essendo stata la stessa « accostata » ai titoli del settimanale, non risultava una mera irrisione dei due esponenti pidessini bensì uno strumento con il quale sia l'autore (Forattini) che l'editore avevano inteso fornire una *precisa informazione*: il finanziamento del PDS da parte dell'Unione Sovietica. L'intento informativo, poi, trova una conferma, secondo il Tribunale di Milano, nella esistenza di un articolo all'interno del settimanale sulla cui copertina era apparsa la vignetta, articolo che, lungi dal confermare il messaggio informativo diffuso con la vignetta e con i titoli, appariva generico ed assolutamente inidoneo a corroborare il contenuto del messaggio stesso.

Quest'ultima considerazione è ricca di numerosi spunti di riflessione.

Nella sentenza, infatti, si legge che l'elaborazione giurisprudenziale concernente la cronaca e la critica *giornalistica* « viene direttamente in applicazione, atteso il messaggio informativo contenuto nella vignetta di Forattini... » e prosegue affermando che la vignetta « non è pura e semplice espressione satirica, giocosa e dissacrante umanizzazione dei potenti ma vero e proprio veicolo di informazione... Il messaggio è stato poi amplificato dalla collocazione in copertina e dal collegamento tra la vignetta ed i titoli principali di copertina... ». Il concetto di amplificazione del messaggio informativo si ritrova anche più avanti: « l'abbina-

⁹ ARMATI LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, 166; Pret. Roma, 4 marzo 1989, cit.

¹⁰ Pret. Roma, 4 marzo 1989, cit.

¹¹ Per la proposta di prescindere dal criterio della notorietà ed adottare quello della attualità dei fatti oggetto della satira, v. CORASANITI, *op. cit.*, 540.

mento in copertina tra la vignetta ed i titoli... amplificava l'informazione giornalistica in modo tale da renderla prevalente sugli aspetti estetico-caricaturali della vignetta... ». Quest'ultimo passo della sentenza merita approfondimento, poiché dalla natura informativa della vignetta i giudici milanesi giungono ad applicare il limite della verità, ivi compreso quello degli accostamenti suggestionanti, proprio della cronaca¹² con il conseguente riconoscimento della illegittimità della comunicazione, stante il carattere falso delle notizie divulgate.

Codeste conclusioni necessitano di una precisazione al fine di evitare, come si preannunciava già all'inizio di questa breve nota, che il provvedimento in esame possa costituire un precedente per un « ritorno al passato » in materia di diritto di satira. Nella sentenza, infatti, si fa riferimento al contenuto informativo della vignetta satirica, contenuto che l'abbinamento con i titoli avrebbe *soltanto amplificato*. Al riguardo è opportuno precisare che la valenza offensiva della satira non può desumersi dalla vignetta in sé, *rectius* dall'assenza nella stessa (o meglio nel suo contenuto informativo) del requisito della verità, attesto che qualsivoglia vignetta satirica ha sempre un contenuto informativo, non essendo immaginabile una satira asettica, non ancorata a dati di fatto reali. Il contenuto informativo può essere ricavato, e questo è il principio innovatore della sentenza che merita di essere sottolineato, dall'uso *strumentale* della vignetta, la quale, così, lungi dall'essere « utilizzata » per realizzare la funzione che la caratterizza, viene usata come « prologo » di un articolo falso e tendenzioso.

Il contenuto informativo della satira, sul quale può operare il limite della verità dei fatti, in altri termini, non è quello interno alla vignetta ma quello che risulta dall'*accostamento* della vignetta stessa ai titoli e/o agli articoli giornalistici che di per sé hanno un contenuto informativo al quale legittimamente può ritenersi applicabile il limite della verità dei fatti.

In conclusione, il contenuto della satira, il suo « messaggio informativo » non possono costituire oggetto di un *giudizio di verità*, pena il rischio di vanificare la preziosa ed insostituibile funzione della satira nelle democrazie moderne.

MARIA GABRIELLA LODATO

¹² Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, cit.